

COMUNE DI VISONE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Deliberazione consiglio comunale n. 26
Approvazione 17 Aprile 1988

Art.1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire, nei limiti stabiliti, a far rispettare le Leggi e i Regolamenti promulgati dallo Stato e da altri Enti Pubblici nell'interesse dell'agricoltura.

È diretto dal Sindaco e svolto dagli agenti di polizia municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.221 del c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art.2

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni della vigente Legge Comunale e Provinciale.

Art.3

Nel procedere ad operazioni di polizia gli agenti municipali dovranno attenersi alle norme del codice di procedura penale ed alle disposizioni di cui alla legge 18-6-1995, n.517.

Art.4

È proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinzione, ripari o particolari segnalazioni.

Art.5

Gli aventi diritto di passaggio su fondi altrui, per Legge o per servitù legittimamente acquistata in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura si provocare danni ai raccolti pendenti, gli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù o dal permesso temporaneo.

Art.6

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

Art.7

Non si possono accendere fuochi all'aperto se non alle distanze regolamentari e in posizioni tali da escludere ogni pericolo di incendio e, in genere, di danni alle persone e alle cose (frutti pendenti, raccolti, alberi, fabbricati, ecc.)

In ogni caso i fuochi debbono essere costantemente sorvegliati da un numero sufficiente di persone idonee fino a che non saranno completamente spenti.

Art.7/bis

È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 del D.P.R. 11.7.1980, n.753 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita la accensione e le cautele necessarie.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da

Art.8

È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di

sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo o prato avvelenato"

Art.9

È proibito innaffiare gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio od acque luride o inquinate.

Art.10

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame che percorrono le vie del centro abitato debbono essere coperti con tendoni.

Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto del cessino potranno essere eseguiti soltanto nelle ore notturne e in modo da evitare spargimento per le strade.

Art.11

Stante il disposto dell'art. 626, n.3 del Codice Penale, gli agenti municipali debbono accertare se le persone sorprese a racimolare, spigolare, rastrellare o raccattare frutti su fondi altrui siano in possesso del permesso scritto del conduttore dei fondi stessi, a meno che il conduttore sia presente sul posto e consenziente.

Art.12

Gli agenti di polizia municipale possono accompagnare al competente ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza le persone che si trovino nelle condizioni indicate dagli artt. 707-708 del codice penale e che siano sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

Art.13

I fossi di scolo devono esser spurgati ogni anno e, in caso di necessità, anche ad intervalli di tempo minori, in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane o sorgive.

I fondi di scolo la cui manutenzione non rientra nei compiti del Comune o di consorzi, debbono essere spurgati a cura e spese dei proprietari dei fondi attraversati dai fossi stessi. In ogni caso di inadempienza dei proprietari provvede il Comune a spese di questi ultimi, addebitando agli inadempienti anche le spese di direzione e amministrazione.

È vietato gettare nei fossi discolo di qualsiasi ordine, terra, radici od altro materiale che li possa ingombrare o che ne restringa la sezione.

Art.14

È vietato depositare anche temporaneamente sulla piattaforma delle strade di qualsiasi ordine, terra, radici, erbe od altro materiale.

È pure vietato percorrere le strade suddette con veicoli a slitta o portati da ruote costruite in modo che possano danneggiare il piano viabile, oppure con carichi superiori alla portata delle opere stradali.

Art.15

È vietato servirsi della strada per operare inversioni di marcia nel corso delle lavorazioni con aratri mezzi trainati da motori animati o inanimati.

Art.16

Gli agenti di polizia municipale debbono accertare se le persone che compiono operazioni di qualsiasi genere inerenti ai canali di irrigazione e alle relative opere siano regolarmente autorizzate a farlo.

Art.17

È vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, nei fossi e sulle scarpate delle medesime e sugli argini.

Art.18

Gli agenti di polizia municipale debbono sequestrare il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, e trattenerlo fino a che non sia stato rintracciato il proprietario.

Art.19

È fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunciare immediatamente all'Autorità Comunale ogni caso di morte dei propri animali, nonché ogni macellazione d'urgenza che dovesse essere eseguita.

Art.20

Le spoglie degli animali morti o abbattuti per malattia o per altra causa e destinate alla distruzione debbono essere infossate in località riconosciuta idonea

dell'Autorità comunale ed alla presenza del Veterinario comunale, che di volta in volta prescrive le norme precauzionali da adottare.

Art.21

Le piante di alto fusto non possono essere messe a dimora a distanza inferiore a metri nove alla linea di confine con i poderi vicini, quanto questi sono vincolati a prato, campo, vigneto; frutteto e simili; mentre la distanza non può essere inferiore a metri tre negli altri casi quali fondi coltivati a pioppeto, castagno ecc.: le viti osserveranno una distanza di un metro dal confine; gli alberi di non alto fusto debbono, osservare la distanza di tre metri dal confine.

Art.22

Non possono essere asportate dall'azienda in cui si trovano le piante o le parti di piante colpite da infestazioni di parassiti animali o da malattie pericolose e diffusibili se non dopo aver ottenuto un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Art.23

I tutoli ed i materiali residui delle colture di granoturco, ove non siano già raccolti e asportati dal campo, debbono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.

Art.24

È vietato il commercio ambulante delle sementi nonché di piante e parti di piante destinate alla moltiplicazione. La vendita di tali mezzi di riproduzione è ammessa sui pubblici mercati, semprechè il venditore abbia previamente ottenuto espressa autorizzazione dalla Autorità competente.

Art.25

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940 n. 635 nonché dai decreti del Ministero dell'interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas, di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1995, n.620 alla legge 21 marzo 1958, n.327 alla legge 28 marzo 1962, n.169 ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n.203.

Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941 n.1570, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e della legge 26 luglio 1965, n.966 contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché dei DD.PP.RR 27-4-1995, n. 547 e 26-5-1969, n. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed infine del decreto interministeriale 27-9-1965, n1973, che stabilisce le aziende e le industrie pericolose soggette al controllo dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco

Art.26

Salve le disposizioni dettate dalla legge 18-6-1931, n.987 e successive modificazioni e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvata con R.D. 12-10-1933, n.1700, e modificato con R.D. 2-12-1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualche titolo, ai coloni ed altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale, per le malattie delle piante o all'osservatorio fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo dagli Organi predetti.

Art.27

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.